
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 69 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE GIUSEPPE TONIOLO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PRESSO I SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE.

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di luglio alle ore 15:00 presso la Sala Giunta di P.zza Carducci n.3, Vignola si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
CHRISTIAN TONDI (sostituto di GIOVANNI GALLI)	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Presente
NICCOLO' MORSELLI (sostituto di MASSIMO GLIELMI)	Presente
FEDERICO POPPI	Presente
ANGELO PASINI	Presente

N. Presenti 8 N. Assenti 0

Assiste il VICE SEGRETARIO ELISABETTA MANZINI.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza IACOPO LAGAZZI nella sua qualità di PRESIDENTE DELL'UNIONE ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE GIUSEPPE TONIOLO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PRESSO I SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso:

- che il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e non si configura come rapporto di lavoro;
- che esistono tirocini sia curriculari che extra curriculari; il presente atto si riferisce a tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- che per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico, ecc.), corredata da un piano formativo;

Richiamata la disciplina dei tirocini vigente in ambito nazionale e regionale, con riferimento, tra altre, alle seguenti disposizioni:

- Legge regionale Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019, n. 1 - Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- Legge regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 (artt. 24-26) - Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;
- Legge regionale Emilia Romagna n. 14 del 30/07/2015 - Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari;
- Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 86 del 25/05/2017 - Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998- Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Ricordato che questo Ente, nell'ottica di favorire la qualità dei processi formativi e per concretizzare adeguate forme di raccordo tra il sistema produttivo e dei servizi e il sistema

scolastico in attuazione delle citate norme, ha già stipulato diverse convenzioni, in qualità di soggetto ospitante, con Università, Istituti di Istruzione superiore ed Enti formativi accreditati che ne hanno chiesto la collaborazione;

Riscontrato:

- che i tirocini curriculari non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro con i tirocinanti ospitati e non comportano di norma alcun onere finanziario né obblighi di altra natura a carico dell'Unione, fatta salva la possibilità, previo accordo tra i due enti convenzionati, di assumere in capo all'Unione gli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni;
- che gli Istituti/enti di formazione, in qualità di soggetti promotori, devono provvedere per i propri studenti tirocinanti alla copertura assicurativa di competenza per la responsabilità civile verso terzi;

Vista la richiesta di attivazione di convenzione finalizzata ad ospitare tirocini curriculari, presso le Strutture dell'Unione e in particolare presso la Struttura Welfare Locale – Centro per le Famiglie, pervenuta dall'Istituto Superiore di Scienze della Formazione “Giuseppe Toniolo” di Modena;

Atteso che l'Istituto Superiore di Scienze della Formazione “Giuseppe Toniolo”:

- è una Comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani – in particolare studenti lavoratori - con il grado accademico del primo ciclo di Baccalaureato, ad operare nei vari ambiti dell'educazione, con speciale attenzione alla dimensione preventiva oltre che a quella terapeutica volta alla riabilitazione delle persone;
- promuove una formazione integrale nell'ambito delle scienze dell'educazione, preferendo metodi di insegnamento che favoriscano la partecipazione attiva, una rilettura critica della propria esperienza professionale e incoraggino l'impegno personale nello studio;
- prevede che il percorso di studi sia inclusivo di un numero stabilito di ore di tirocinio;

Ritenuto che tale richiesta sia meritevole di accoglimento e visto lo schema di convenzione allegato da stipulare con l'Istituto Superiore di Scienze della Formazione “Giuseppe Toniolo”, che include le seguenti condizioni essenziali:

- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma si configura come completamento del percorso formativo;
- il tirocinio non comporta alcun onere diretto o indiretto a carico dell'Ente ospitante;
- le coperture assicurative per gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile del tirocinante sono a carico dell'ente promotore;
- il progetto formativo, il numero e la tipologia di tirocinanti accolti dall'Ente, sarà stabilito concordemente dalle parti;
- la convenzione avrà durata triennale;

Preso atto dell'interesse e del parere positivo a procedere espresso dai Responsabili competenti della Struttura Welfare locale, che intende ospitare tirocini (ad esempio presso il Centro per le famiglie);

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che disciplina i rapporti tra Unione e Istituto "Toniolo";

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Struttura Affari Generali e dal Dirigente della Struttura Finanziaria, ai sensi art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnica della presente proposta;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dirigente della Struttura Affari Generali, Dott.ssa Elisabetta Manzini, che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 29/01/2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari presso i servizi dell'Unione Terre di Castelli da stipulare con l'Istituto Superiore di Scienze della Formazione "Giuseppe Toniolo" di Modena;

2. di prendere atto che il tirocinio non comporta alcun onere diretto o indiretto a carico dell'Unione quale Ente ospitante e che le coperture assicurative per gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile del tirocinante sono a carico dell'ente promotore;

3. di demandare al Dirigente della Struttura Affari Generali la sottoscrizione della convenzione e ai Dirigenti/responsabili delle Strutture e dei servizi dell'Unione la

programmazione e la gestione operativa dei progetti di tirocinio che saranno attivati dopo la stipula della suddetta convenzione.

**INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento al fine di attivare al più presto i tirocini formativi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
IACOPO LAGAZZI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
